



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

PROTOCOLLO DI INTESA

Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 16,30 negli Uffici della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta sono presenti:

il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta in persona del dr. Sergio Lari

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in persona del dott. Amedeo Bertone

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna in persona del dott. Massimo Palmeri.

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela in persona del dott. Fernando Asaro

Premesso che:

- per prassi diffusa di molti Uffici requirenti di tutta Italia accade spesso che nella fase delle indagini preliminari venga apposto il vincolo del sequestro (probatorio o preventivo) su beni e somme di denaro presuntivamente provento di reato, ai fini, rispettivamente, probatori o per evitare “che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 c.p.p.); nondimeno tali somme o beni, all’esito del giudizio, non necessariamente verranno sottoposti a confisca, per non essere stati acquisiti elementi sufficienti a comprovare l’ipotesi iniziale, anche in caso di condanna. Ciò significa che queste somme verranno successivamente restituite al condannato, nonostante il fatto che incombano su di lui gli obblighi relativi al pagamento delle pene pecuniarie (multa e ammenda) e delle spese di giustizia.
- Tale situazione comporta per l’Erario un danno economico sotto il profilo del quasi sicuro mancato recupero di quanto dovutogli ed un danno all’immagine derivante dalla restituzione di somme in sequestro (disposto nella sola forma del “probatorio” o del “preventivo”) ad un soggetto comunque condannato.

- Il codice di procedura penale prevede, a cautela del recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia, il rimedio del “sequestro conservativo” ex art. 316 c.p.p., di cui viene fatta generalmente assai scarsa applicazione.
- Ai sensi dell’art. 316 c.p.p. il sequestro conservativo può essere richiesto dal Pubblico Ministero (o dalla parte civile per quanto di interesse ai sensi del comma 2) “*in ogni stato e grado del processo di merito*”, quindi dall’esercizio dell’azione penale fino al deposito della sentenza di secondo grado, con esclusione della fase delle indagini preliminari, del giudizio di legittimità, di esecuzione e recupero spese di giustizia ad opera del competente Ufficio Recupero Crediti (già campione penale): (“*il sequestro conservativo non può essere disposto nel corso del procedimento di esecuzione, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 316 comma primo, c.p.p., può essere adottato esclusivamente nel processo di merito. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, essendo il sequestro conservativo destinato, a norma dell'art. 320 c.p.p., a convertirsi in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, esso non può essere adottato nel corso di un procedimento - quale quello di esecuzione - non suscettibile di concludersi con un atto destinato a divenire definitivo). (Annulla senza rinvio, Trib. Catania, 18/12/2014)*”, Cass. pen. Sez. III, 04-11-2015, n. 31453.
- Le Sezioni Unite hanno ritenuto che per disporre il **sequestro conservativo** è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, c.p.p. (Cass., Sezioni Unite, 25.9-11.12.2014, n. 51660).
- Valorizzando la presunzione legale di cui all’art. 193 c.p., possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto di acquisto o di donazione (Cass, Sez. II, 19.12.2008, n. 3810; in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. non è assoluta ma *iuris tantum*).
- Avverso l’ordinanza che dispone il sequestro conservativo, l'interessato può avanzare solamente richiesta di riesame ai sensi dell'art. 318 c.p.p., ma non può proporre appello, non essendo tale mezzo di gravame normativamente previsto per tale tipo di misura (v.

Cass., Sez. V, 27.5.1999, n. 2553, Cass., Sez. VI, 20.5.1999, n. 1925, Cass., Sez. VI, 26.5.1998, n. 1930 e Cass., Sez. V, 27.11.1995, n. 2790). L'appello ex art. 322 bis c.p.p. è infatti previsto per il solo sequestro preventivo; non è previsto, invece, alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di detti sequestri, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso il diniego alla richiesta di sequestro.

Visto il DM 10/06/2014 n. 124 (in G.U. n. 198 del 27/8/14) rubricato “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, che disciplina ed individua le somme da recuperare a titolo di **spese forfettizzate** (art. 1 e tabella A allegata) e quelle da recuperare “per intero e per quota” (Art. 2): “1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la **consulenza tecnica** e per la **perizia**, per la **pubblicazione della sentenza penale di condanna** e per la **demolizione di opere abusive** e la **riduzione in pristino dei luoghi**, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (**intercettazioni**, ndr), e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali”

Per quanto sopra, appare opportuno stabilire e convenire quanto segue:

1. la Procura della Repubblica, nel corso delle indagini preliminari o, se necessario, anche dopo quale attività integrativa di indagine, potrà attivarsi per svolgere tutte le indagini di carattere patrimoniale finalizzate a supportare le richieste di cui ai successivi punti 2) e 3);

2. la Procura della Repubblica, nel corso del giudizio di merito di primo grado, qualora somme di denaro o altri beni si trovino nel vincolo cautelare reale preventivo o probatorio, salvo che non intenda richiedere l'assoluzione dell'imputato, dovrà valutare la possibilità di richiedere la confisca di tali beni nei casi consentiti dalla Legge, ivi compresa la confisca per equivalente ove consentita. Ove non sia consentita la confisca, con particolare riferimento alle ipotesi in cui le spese di giustizia già affrontate in fase di indagine superino la somma di €50.000,00, dovrà valutare la possibilità di richiedere al Giudice il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 co. 1 c.p.p.;
3. la Procura Generale presso la Corte d'Appello, nel corso del giudizio di merito di secondo grado, qualora somme di denaro o altri beni si trovino nel vincolo cautelare reale preventivo o probatorio, salvo che non intenda richiede l'assoluzione dell'imputato, dovrà valutare la possibilità di confermare/reiterare la richiesta di confisca già formulata in primo grado di tali beni nei casi consentiti dalla Legge, ivi compresa la confisca per equivalente ove consentita. Ove non sia consentita la confisca, con particolare riferimento alle ipotesi in cui le spese di giustizia già affrontate tra fase di indagine e giudizio di primo grado e le pene pecuniarie (multe e ammende) indicate in sentenza di primo grado superino la somma indicata nel punto sub 2), dovrà valutare la possibilità di richiedere al Giudice il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 co. 1 cpp.

F.to

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela